

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO" con sede a Guardistallo, nella sede Sala consiliare del Comune di Guardistallo; è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO" persegue i seguenti scopi:

- La valorizzazione del Centro Commerciale Naturale di Guardistallo
- La Promozione sul piano locale delle attività commerciali turistiche, di trasformazione e di servizi, la difesa degli interessi del settore con particolare riguardo a quelli delle aziende di piccola e media dimensione;
- stimolare discussioni, dibattiti e conferenze;
- difendere i principi di una sana e leale concorrenza;

Art. 3. - L'associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività promozionali: progettare e organizzare manifestazioni, eventi, mercati, sul territorio del centro di Guardistallo, al fine di sviluppare promuovere valorizzare il territorio e sostenere l'attività economica e sociale svolta dal Commercio di vicinato;



- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, esposizioni e fiere, mercati e altre attività che sostengano l'immagine del centro commerciale naturale di Guardistallo su tutto il suo territorio;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per operatori commerciali;
- attività promozionali turistiche, coordinamento con potenziali operatori rivolti verso il territorio.
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di brochure promo-commerciali, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Per le attività strumentali al raggiungimento dei suoi fini, L'associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO" si avvale della consulenza tecnica del Centro di Assistenza Tecnica Confesercenti di Pisa e Consf. Pisa.

Art. 4. - L'ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO" è affiliato alla Associazione di categoria Confesercenti Pisa .

Art. 5. - Possono far parte del "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO", tutte le imprese esercitanti il commercio e le attività artigianali che sorgono nel centro storico di Guardistallo come risulta dal perimetro indicato nella cartografia allegata al presente statuto, e che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, e ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- 6. Il Presidente ha mandato di provvedere alle registrazioni presso gli uffici competenti, salve le eventuali rettifiche da farsi ai fini della definizione delle pratiche stesse, per le quali è autorizzato fin da ora a procedere.
- 7. Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Abel Helber
John Doe




Luigi...
Luigi...
Stefano...

Matteo...
...

Antonio...
...
...

AGENZIA DELLE ENTRATE	
UFFICIO DI PISA	
2007	
Registrato al n.°	1325
Serie III	



D. DIRETTORE
Francesco Costantino
PER DELEGA

- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I Soci pertanto si devono attenere alle decisioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, qualsiasi altra iniziativa che non venga riconosciuta dagli organi del Comitato si pone al di fuori dell'attività del Comitato stesso.

Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- quote di accesso degli iscritti

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre e il consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 12. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i

soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno la metà degli associati.


In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con lettera almeno 8 giorni prima dello svolgimento e con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 13. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo,
- approva il bilancio preventivo e consuntivo,
- approva il regolamento interno.



L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, di cui uno di nomina da parte del CAT Confesercenti Pisa e uno di nomina da parte Confesercenti Pisa.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e

durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO", si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, egli è coadiuvato da un Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.



Conferisce eventualmente al Vicepresidente e/o ai membri del Consiglio direttivo procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Letto e approvato dai soci fondatori

Ischele Helebene

John Doe

Luigi Moro

Giulio Peletto

Enrico Sereni

Matteo Vaghi

Giulio Vaghi

Antonio Manes

Enrico Moro
Giulio Peletto





MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

90041270506

UFFICIO COMPETENTE

PONTERERA

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GUARDISTALLO

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PALESTRO 24 C/O SALA CONSILIARE

C. A. P.

56040

COMUNE

GUARDISTALLO

PROV.

PI

RAPPRESENTANTE: COGNOME

MELCHIONNA

NOME

MICHELE

CODICE FISCALE

MLCMHL50C03L589W

DATA 17/07/2007

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

PONTERERA

IL FUNZIONARIO.....

Ufficio Imposte Dirette

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.